



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE)

(nominata con DPR del 7 giugno 2017)

n. 21 del 28 LUG. 2017

**OGGETTO: Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo promosso da GAGLIANO Rosaria contro il Comune di Castelvetrano. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.**

L'anno duemila due il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 17,00, in Castelvetrano, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nominata con DPR del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
- Dott. Caccamo Salvatore	Viceprefetto	X	
- Dott.ssa Borbone Elisa	Viceprefetto Aggiunto	X	
- Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico-Finanziario	X	

assistita dal Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

*ASSUME LA PRESIDENZA IL DR. CACCAMO SALVATORE*

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE)

**PREMESSO** che con DPR del 07 giugno 2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

**VISTO** il ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo (All. A), notificato al Comune di Castelvetrano il 3/5//2017 da **GAGLIANO Rosaria**, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Galatà, contro il Comune di Castelvetrano ed altri per l'annullamento previa sospensiva:

- a) del provvedimento Dirigenziale Prot./Gen. n. 2564/2017 e Prot./Sett. n. 472/2017 adottato il 26/01/2017;
- b) del presupposto parere favorevole Prot. n. 55/2017;
- c) del presupposto parere favorevole Prot. n. 1873-Me/17;
- d) delle presupposte Delibere programmatiche n. 22/2016 e 23/2016 e dei relativi allegati,
- e) di tutti gli ulteriori atti;

**VISTE** le note dell'Avvocatura Comunale prot. n. 824/Leg. del e n. 1074/leg del 8/6/2017 (agli atti d'ufficio - sub 1);

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano;

**CHE** per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P.A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo;

**VISTO** il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

**DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

**1) – COSTITUIRSI IN GIUDIZIO**, avverso ricorso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, promosso da Gagliano Rosaria, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenica Galatà.

**2) – NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo;

**3) - DARE ATTO** che alla nomina del legale domiciliatario in Palermo e all'impegno della spesa necessaria per la domiciliazione si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali.

**4) - AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.




Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA


Dott.ssa Borbone Elisa

Dott. Caccamo Salvatore

Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 28 LUG. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

B.M. ASS. G.L. L. S. P. C. E.

COMUNE DI CASTELVETRANO  
- 3 MAG 2017  
Prot. n. 2564

COMUNE DI CASTELVETRANO  
UFFICIO **DOMENICO GALATA**  
Avvocato alle giurisdizioni superiori  
amministrativo - contabile - civile  
N. 103/2017  
REG. MUNICIPALE  
ATTI GIUDIZIARI  
Deposito  
3.05.2017  
et. int. n. 816  
el. - 4 MAG. 2017

ALL. A

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA = PALERMO**

**RICORSO**

Della Dott.ssa **GAGLIANO Rosaria** nata a ~~Palermo~~ il ~~19/03/1968~~ (Cod. Fisc.: ~~00000000000~~) - titolare della omonima farmacia con sede in Castelvetro Piazza Umberto I° n.12 (P. IVA: 02 315 950 846), rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dell'Avv. Domenico Galata del Foro di Marsala, elettivamente domiciliato in Palermo Viale Autonomia Siciliana n.94, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Borgese (Cod. Fisc.: ~~00000000000~~) - Procuratore domiciliatario.

(PEC: [domenicogalataavv@pec.it](mailto:domenicogalataavv@pec.it) = Fax: 091/364874)

(PEC: [elisabettaborgese@pecavvpa.it](mailto:elisabettaborgese@pecavvpa.it) = Fax: 091/364874)

Copia

**CONTRO**

- = **COMUNE DI CASTELVETRANO** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I°.
- = **COMMISSARIO STRAORDINARIO pro tempore del Comune di Castelvetro**, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I°.
- = **TERZO SETTORE - UFFICI TECNICI del Comune di Castelvetro** in persona del suo **Dirigente pro tempore** e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I°.
- = **SERVIZIO QUINTO del terzo settore - Uffici Tecnici - sviluppo - edilizia privata - attività economiche del Comune di Castelvetro**, in persona del suo **Responsabile pro tempore** e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I°.
- = **TERZO SETTORE - UFFICIO TECNICO - SERVIZIO QUINTO del Comune di Castelvetro** - in persona del **Responsabile pro tempore del procedimento** relativo al provvedimento Dirigenziale Prot./Gen. 2564/2017 e Prot./Sott. 472/ 2017 che con il presente atto si impugna, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I°.

Riceve per appuntamento

0924 / 902347

Castelvetro via Mancini n° 8.

- = Dott. **GIORGIO AMABILE** (Cod. Fisc.: ~~02452500818~~) in proprio e nella qualità di titolare della Farmacia Di Prima del dott. Giorgio Amabile s.n.c. con sede in Castelvetrano via Vittorio Emanuele n.12 (Cod. Fisc. - P. IVA: 02 452 500 818).
- = **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Trapani**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Azienda medesima, in Trapani via Mazzini n.1.
- = **ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia di Trapani**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ordine medesimo, in Trapani Piazza Sant'Agostino n.2.

**per l'annullamento - previa sospensiva**

- a) = **del provvedimento Dirigenziale** Prot./Gen.2564/2017 e Prot./Sett. 472/2017 adottato il 26/01/2017, con il quale il **Dirigente del Terzo Settore - Uffici Tecnici** del resistente Comune di Castelvetrano, sotto forma di "**parere istruttorio favorevole**" ha - in effetti - autorizzato e disposto il trasferimento, per decentramento, della Farmacia Di Prima del dott. Giorgio Amabile s.n.c. con sede in Castelvetrano, dalla via Vittorio Emanuele n.12, alla via Pietro Luna 155 - 157.
- b) = **del presupposto parere favorevole** Prot. 55/17 dato il 09/01/2017 dalla azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ed espressamente richiamato nel provvedimento dirigenziale che precede.
- c) = **del presupposto parere favorevole** Prot. 1873-Me/17 dato il 30/12/2016 dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trapani, ed espressamente richiamato nel provvedimento dirigenziale che precede.
- d) = **delle presupposte Delibere programmatiche n.22/2016 e n.23/2016 e dei relativi allegati**, che il **Commissario Straordinario** del resistente Comune di Castelvetrano ha adottato rispettivamente il 20/05/2016 ed il 25/05/2016, **coi poteri del Consiglio Comunale** del medesimo Ente.  
 Dette delibere vengono impugnate **nella parte in cui** non prevedono né dispongono espressamente, che il **decentramento degli esercizi farmaceutici** nelle tre zone a tal fine individuate e riportate nell'allegata Tavola IV<sup>^</sup>, può essere operato soltanto dalle farmacie titolari delle rispettive sedi, all'interno delle quali, dette zone sono state individuate ed ubicate.
- e) = **di tutti gli ulteriori atti** preparatori, presupposti e consequenziali a quelli sopra specificati, allo stato non conosciuti dalla ricorrente ed in relazione ai quali ci

si riservano eventuali motivi aggiunti.

### nonchè per il riconoscimento e l'affermazione

dell'interesse e del diritto della ricorrente a fruire liberamente ed esclusivamente – senza limite alcuno – della terza sede farmaceutica alla stessa attribuita e confermata con le Delibere commissariali n.22/2016 e 23/2016, nonché della zona di decentramento individuata ed ubicata all'interno di detta sede.

## PREMESSE DI FATTO

Con lettera protocollata in entrata il 27/02/2017 la ricorrente, premettendo di avere avuto occasionale notizia che la Farmacia Di Prima stava per trasferirsi nella via Pietro Luna di Castelvetrano, ha chiesto al resistente Comune di Castelvetrano (Commissario Straordinario e Dirigente terzo settore Uffici Tecnici) di conoscere se detto probabile trasferimento era stato autorizzato dall'Ente; ed, in caso affermativo, di avere rilasciata copia dei relativi provvedimenti e della documentazione negli stessi richiamata.

Con nota Prot.7549/2017, notificata alla odierna ricorrente il 06/03/2017, il Commissario Straordinario del resistente Comune ha riscontrato la predetta lettera, precisando che nessun provvedimento di trasferimento era stato adottato dal suo Ufficio e che tale decisione avrebbe dovuto essere adottata successivamente dal competente Organo comunale, a seguito di interpello o di istanze degli interessati e, se necessario, mediante una procedura di tipo concorsuale.

Con nota Prot.8146 del 09/03/2017, il Responsabile del III<sup>o</sup> settore – 5<sup>o</sup> servizio del resistente Comune, ha riscontrato la predetta lettera:

- = confermando la notizia occasionalmente appresa dalla odierna ricorrente;
- = precisando che in data 26/01/2017, per tale trasferimento era stato rilasciato parere favorevole;
- = comunicando che veniva attivato il procedimento di accesso ai relativi atti, onde consentirne la visione ed il rilascio delle relative copie.

Espresso detto procedimento di accesso agli atti e rigettata l'opposizione allo stesso fatta dal resistente Dr. Amabile, il Responsabile del 5<sup>o</sup> servizio, con nota Prot.11382 del 30/03/2017 ha comunicato alla odierna ricorrente, che veniva alla stessa concesso l'accesso agli atti, da esercitare in data 04/04/2017 alle ore 10.

Con lettera protocollata in entrata il 03/04/2017 al n.11888, la ricorrente ha delegato allo esercizio del predetto diritto di accesso agli atti, il proprio Leale, l'Avv. Domenico Galatà, il quale – alla data fissata del 04/04/2017 – ha acceduto agli Uffici Comunale, ha preso visione degli atti ed ottenuto copia degli stessi, previa annotazione di ricevuta ed elenco delle copie ottenute e ritirate, apposti in calce alla nota Prot. 11382/2017 con la

quale era stato comunicato l'accesso agli atti.

Dall'esame degli atti ritirati in fotocopia è emerso che il Dirigente del III<sup>^</sup> Settore del resistente Comune, con provvedimento Prot.2564 del 26/01/2017, sotto falsa forma di "parere istruttorio favorevole", aveva in effetti autorizzato e disposto il trasferimento della Farmacia Di Prima dalla via Vittorio Emanuele n.12 alla via Pietro Luna nn.155-157.

Con quest'ultimo provvedimento, il Dirigente del terzo Settore, riportandosi alle delibere commissariali n.22/2016 e n.23/2016, ha autorizzato e disposto il trasferimento della Farmacia Di Prima, argomentando che le sedi farmaceutiche assegnate con decreto dello Assessorato Regionale Sanità del 16/12/1993 e s.m.i., non costituiscono un vincolo di preferenza di decentramento nell'area della propria sede, rispetto a farmacia di altra sede, a condizione che il decentramento migliori:

- = le esigenze di equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale;
- = la qualità generale del servizio farmaceutico territoriale, derivante da una più equa distribuzione delle farmacie, in termini di accessibilità e di popolazione servita;

condizioni, queste, che il Dirigente ha ravvisato ricorrere nel trasferimento per decentramento richiesto dall'odierno resistente Dott. Amabile.

==//==//==

Il ricorso si propone per i seguenti:

## **MOTIVI DI DIRITTO**

**1) = ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE** Prot./Gcn. 2564/2017 e Prot./Sett. 472/2017 ADOTTATO IL 26/01/ 2017 E MEGLIO DESCRITTO ALLA LETTERA "a" DELLA EPIGRAFFE: = PER VIOLAZIONE DEGLI Artt. 32 e 51 DELLA LEGGE n.142/1990 PER COME RECEPITI DALLA LEGGE REGIONALE n. 48/1991 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; = PER ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE, SOTTO IL PROFILO DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE E DELLA ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI.

La delibera commissariale n.22/2016, nello individuare ed ubicare le nuove zone farmaceutiche di trasferimento, ha escluso che il Consiglio Comunale "in detta fase decisoria preliminare" potesse statuire in ordine agli specifici esercizi farmaceutici che dovranno trasferirsi nelle zone di nuova individuazione.

Tale decisione - afferma ancora la delibera in esame - dovrà essere successivamente adottata dall'Organo competente; eventualmente a seguito di interpello, o di istanza degli interessati, o mediante una procedura di tipo concorsuale.

La delibera, pertanto, rinvia le decisioni sui trasferimenti per decentramento, ad "altra fase procedimentale successiva", anch'essa di competenza esclusiva del Consiglio Comunale; sia perché detta fase ulteriore riguarda la individuazione di principi generali relativi al decentramento delle farmacie; sia perché le due fasi del decentramento, fanno parte del medesimo procedimento, di competenza del Consiglio Comunale.

Con il provvedimento dirigenziale che si impugna, di contro, il resistente Dirigente, ha arbitrariamente avocato a sé il potere di determinare i predetti principi generali, che ha fissato nel seguente modo:

- = le sedi farmaceutiche di già assegnate, non costituiscono vincolo di preferenza ai fini del decentramento;
- = a condizione che il decentramento migliori le esigenze di equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale;
- = a condizione che il decentramento migliori la qualità generale del servizio farmaceutico.

La determinazione dei predetti principi, proprio per la portata generale che gli stessi hanno, esula dalla competenza del Dirigente, rientrando in quella esclusiva del Consiglio Comunale.

Ne consegue la illegittimità e la nullità del provvedimento dirigenziale impugnato, per carenza di potere e conseguente sviamento nel resistente Dirigente.

Ma il provvedimento in esame, è altresì illegittimo e nullo per eccesso e sviamento di potere, sotto il profilo del vizio di motivazione e della erronea valutazione dei fatti e dei presupposti legittimanti.

Lo stesso, infatti, non tiene in conto che l'arbitrario decentramento della farmacia Di Prima nella zona di pertinenza della farmacia della ricorrente, lascia sfornita di servizio farmaceutico, non soltanto la sede originaria n.10, ma altresì la zona di decentramento nella stessa individuata.

Ciò esclude "per tabulas" che il provvedimento impugnato persegua lo scopo di migliorare le esigenze di equa distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, nonché la qualità generale del servizio farmaceutico.

L'eccesso e lo sviamento di potere che inficiano il provvedimento in esame, sono evidenti, specie se si considera che il resistente Dirigente, non si è conformato alle delibere commissariali n.22/2016 e 23/2016, ma ha fatto propri i criteri individuati dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti nel parere preventivo dallo stesso fornito - che parimenti si impugna - con il quale stranamente prevarica gli aspetti sanitari di propria spettanza, per ad-

dentarsi in problematiche giuridiche proprie dell'Autorità Comunale.

**2) = ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE IMPUGNATO, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: = DELLO Art.1 comma 5 LEGGE n.475/1968; = DELLO Art.11 LEGGE n.27/2012; = DELLO Art. 111 R.D. 27/07/1934; = DELLO Art.3 LEGGE n.241/1990; = DELLO Art.4 LEGGE REG. SIC. n.10/1991.**

**A) =** Ai sensi dello art.1 comma 5 della Legge n.475/1968 per come modificato dallo art.1 Legge n.362/1991 le domande di trasferimento delle farmacie, debbono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi, onde consentire la partecipazione dei controinteressati al relativo procedimento. = La norma, non è stata rispettata nella ipotesi de qua.

**B) =** A norma dello Art.11 Legge n.27/2012, il numero delle farmacie di ogni Comune, è connesso al numero degli abitanti (una farmacia ogni 3.300 abitanti).

In base alla predetta norma, nel resistente Comune sono state istituite dieci sedi farmaceutiche, tutte assegnate.

Ne consegue che le zone di decentramento individuate all'interno di talune sedi farmaceutiche (3), non costituiscono ulteriori sedi da assegnare liberamente; ma mere direttrici di trasferimento per i titolari delle zone farmaceutiche, all'interno delle quali sono state individuate dette zone. = Il trasferimento de quo, pertanto, viola la norma in esame.

**C) =** A norma dello Art.111 R.D. 27/07/1934 (T.U. delle leggi sanitarie), l'apertura e l'esercizio di una farmacia non può aver luogo, se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Anche questa norma non è stata rispettata nella ipotesi in esame.

**D) =** A norma dello Art.3 Legge n.241/1990 ogni provvedimento deve essere motivato. Nessuna valutazione o motivazione si rinviene nel provvedimento dirigenziale impugnato, circa la anomala richiesta di decentramento del Dr. Amabile nella zona di pertinenza della ricorrente, quando lo stesso istante:

- = ha una propria ampia zona dove decentrare la farmacia;
- = abbandona la propria sede farmaceutica, così creando un incolmabile vuoto nel servizio farmaceutico comunale.

**E) =** A norma dello Art.4 Legge Reg. Sic. n.10/1991, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare la unità organizzativa responsabile della istruttoria e del provvedimento finale da adottare.

Nella ipotesi in esame non risulta eseguita alcuna istruttoria sui vari aspetti del decentramento della farmacia Di Prima, né sulle conseguenze negative allo stesso connesse e conseguenziali.

A quanto sopra rilevato, consegue inevitabilmente la illegittimità del provvedimento.

to dirigenziale impugnato per vizi procedimentali e per svianamento di potere sotto il profilo della violazione di legge, del vizio di motivazione, della carente o insufficiente istruttoria.

**3) = ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DEI PARERI PREVENTIVI ESPRESI DALLA A.S.P. DI TRAPANI E DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI TRAPANI, MEGLIO DESCRITTI ALLE LETTERE "b" e "c" DELLA EPIGRAFE.**

I pareri in esame sono illegittimi e vanno annullati per le medesime ragioni esposte nei motivi che precedono.

In particolare:

= il parere della A.S.P. di Trapani prende in considerazione soltanto l'elevata concentrazione delle farmacie nel centro urbano, ma non valuta l'abbandono – da parte della farmacia Di Prima – della sede farmaceutica n.10 e della zona di decentramento nella stessa individuata;

= il parere del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Trapani, oltre a non tenere in conto il predetto abbandono, prevarica ogni propria competenza, addentrandosi in valutazioni proprie del Consiglio Comunale del resistente Ente.

Per i motivi che precedono, i pareri impugnati sono illegittimi, non conducenti e se ne chiede lo annullamento.

**4) = ILLEGITTIMITA' E NULLITA' DELLE PRESUPPOSTE DELIBERE COMMISSARIALI PROGRAMMATICHE n.22/2016 E n.23/2016 E DEI RELATIVI ALLEGATI, MEGLIO DESCRITTI ALLA LETTERA "D" DELLA EPIGRAFE, LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI NON PREVEDONO NE DISPONGONO CHE IL DECENTRAMENTO NELLE ZONE A TAL FINE INDIVIDUATE E RIPORTATE NELL'ALLEGATA TAVOLA IV^, PUO' ESSERE OPERATO SOLTANTO DALLE FARMACIE TITOLARI DELLE RISPETTIVE SEDI, ALL'INTERNO DELLE QUALI, DETTE ZONE, SONO STATE INDIVIDUATE**

Con la delibera n.22/2016 il Commissario Straordinario del resistente Comune di Castelvetro, assunti i poteri del Consiglio Comunale:

- = ha confermato l'attuale pianta organica delle sedi farmaceutiche del resistente Comune, di già approvata con Decreto dell'Assessore Regionale Sanità;
- = ha approvato gli allegati atti tecnico-amministrativi redatti dal gruppo di lavoro del III^ Settore - Uffici Tecnici del Comune;
- = ha individuato tre "zone di nuova istituzione" allo interno delle quali sarà possibile decentrare altrettanti esercizi farmaceutici.

Le predette **tre zone di decentramento**, per come corrette con la successiva delibera commissariale n.23/2016, rispettivamente ricadono:

- > la zona n.1, all'interno della sede farmaceutica n. 2, assegnata alla Farmacia Rizzuto;
- > la zona n.2, all'interno della sede farmaceutica n. 3, assegnata alla Farmacia Gagliano;
- > la zona n.3, all'interno della sede farmaceutica n.10, assegnata alla Farmacia Di Prima.

Nello individuare ed ubicare le nuove zone farmaceutiche di decentramento, la delibera commissariale n.22/2016 ha escluso di potere statuire, "in fase preliminare" gli specifici esercizi farmaceutici che dovranno trasferirsi nelle zone di nuova individuazione.

Posto quanto sopra, e tenuto conto della ratio che ha coordinato gli allegati atti tecnico-amministrativi approvati, è implicito e conseguenziale che il decentramento degli esercizi farmaceutici nelle tre zone a tal fine individuate e riportate nell'allegata Tavola IV<sup>^</sup>, può essere operato soltanto dalle farmacie titolari delle rispettive sedi, all'interno delle quali, dette zone sono state individuate ed ubicate.

Di contro, ove è da intendere che nelle predette tre zone di decentramento possano trasferirsi le Farmacie di altre sedi farmaceutiche, le delibere 22/2016 e 23/2016 - a portata regolamentare - sono illegittime e si impugnano -- in uno con gli altri provvedimenti -- per le seguenti motivazioni:

- = il decentramento non può costituire un espediente per violare le sedi farmaceutiche di già assegnate;
- = la creazione di nuove zone non è prevista dalla legge; e, comunque, è vietata dallo art.11 Legge n.27/2012;
- = il decentramento delle tre farmacie, in sedi farmaceutiche diverse dalla propria di origine, determina carenza totale del servizio farmaceutico nella sede di provenienza e nelle zone di decentramento all'interno delle stesse (come l'ipotesi Di Prima); con disservizio farmaceutico totale nella maggior parte del territorio comunale, non più colmabile con la istituzione di nuove sedi farmaceutiche.
- = di contro, chiudere tre farmacie al centro, per decentrare le stesse all'interno delle rispettive sedi farmaceutiche, risolve il problema del decentramento.

Ne consegue la illegittimità delle delibere in esame, per violazione di legge - contraddittorietà intrinseca - illogicità manifesta - violazione del pubblico interesse, nella parte in cui le stesse non prevedono né dispongono espressamente, che il decentramento degli esercizi farmaceutici nelle tre zone a tal fine individuate e riportate nell'allegata Tavola IV<sup>^</sup>, può essere operato soltanto dalle farmacie titolari delle rispettive sedi, all'interno delle quali, dette zone sono state individuate ed ubicate.

Per i motivi che precedono, si chiede l'annullamento di dette delibere, limitatamente alla parte sopra specificata.

**5) = ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DI TUTTI GLI ULTERIORI ATTI PREPARATORI, PRESUPPOSTI E CONSEGUENZIALI A QUELLI SOPRA SPECIFICATI, CHE LA RICORRENTE - ALLO STATO - NON CONOSCE ED IN RELAZIONE AI QUALI SI RISERVA EVENTUALE motivi aggiunti.**

Le censure come sopra mosse ai provvedimenti impugnati, inficiano altresì ulteriori - eventuali atti relativi, presupposti e consequenziali che la ricorrente allo stato non conosce e che sin da ora impugna parimenti, con riserva di motivi aggiunti, non appena ne verrà a conoscenza.

## **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva grave pregiudizio economico alla ricorrente, oltre che la interruzione del servizio farmaceutico pubblico in tutta la sede farmaceutica n.10 e nella zona di decentramento individuata all'interno della stessa.

==//==//==

Per i motivi che precedono e per gli altri che ci si riserva precisare di seguito alle difese dei resistenti. = Con espressa riserva di eventuali motivi aggiunti si chiede:

## **VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

### **PRELIMINARMENTE:**

Sospendere gli atti e provvedimenti impugnati, adottando ogni ulteriore consequenziale statuizione che sarà ritenuta necessaria e di cui si fa espressa richiesta.

Decidero in forma breve il presente giudizio, stante che lo stesso si fonda sulla palese violazione di norme di diritto.

### **NEL RITO E NEL MERITO:**

In accoglimento del presente ricorso, annullare e dichiarare privi di effetti giuridici i provvedimenti impugnati e specificati in epigrafe.

Riconoscere e confermare l'interesse ed il diritto della ricorrente a fruire liberamente ed esclusivamente - senza limite alcuno - della **terza sede farmaceutica** alla stessa attribuita anche con le Delibere commissariali nn.22/2016 e 23/2016, nonché della **zona di decentramento** individuata ed ubicata all'interno di detta sede.

Adottare ogni ulteriore consequenziale statuizione che sarà ritenuta necessaria e di

cui si fa espressa richiesta. = Vinte le spese e salvo ogni danno da far valere nelle competenti sedi.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio. = Con riserva di ogni istanza istruttoria, di seguito alle difese dei resistenti.

Il valore del presente giudizio è indeterminato; verrà, pertanto versato il contributo unificato di €.650,00 (seicentocinquanta/00).


Copia analogica del presente ricorso e delle relative relate di notifica, dichiarata conforme all'originale nativo digitale e digitalmente sottoscritta, verrà depositata in giudizio, in conformità a quanto previsto dalle vigenti prescrizioni sul P.A.T. =

**Saranno prodotti e depositati:**

- > gli atti e provvedimenti impugnati e specificati in epigrafe;
- > gli atti relativi al procedimento di accesso agli stessi;
- > ogni altro documento che verrà indicato nell'apposito elenco.

Palermo 03 maggio 2017

Rosaria Gagliano




Avv. Domenico Galatà




**MANDATO:** Nomino a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Domenico Galatà del Foro di Marsala, presso lo studio del quale eleggo domicilio, in Palermo Viale Autonomia Siciliana n.94 (Studio Avv. Elisabetta Borgese che nomino Procuratore domiciliatario). = Ai sensi del D.L. n.1/2012 sono stata resa edotta della natura - durata - complessità della attività inerente al presente mandato.

Castelvetrano 03 maggio 2017

Rosaria Gagliano



Per autentica:



**PRIMA NOTIFICA:** L'anno 2017 il di maggio in Castelvetro. Istante la Dott. Gagliano Rosaria, come in atti rappresentata e difesa, l'infrascritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Marsala, ha notificato e rilasciato a tutti gli effetti di legge copia di quanto sopra a:

1) = **COMUNE DI CASTELVETRANO** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I<sup>^</sup>, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig.:

2) = **COMMISSARIO STRAORDINARIO pro tempore del Comune di Castelvetro**, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I<sup>^</sup>, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig.:

3) = **TERZO SETTORE - UFFICI TECNICI del Comune di Castelvetro** in persona del suo **Dirigente pro tempore** e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I<sup>^</sup>, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig.:

4) = **SERVIZIO QUINTO del terzo settore - Uffici Tecnici - sviluppo - edilizia privata - attività economiche del Comune di Castelvetro**, in persona del suo **Responsabile pro tempore** e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I<sup>^</sup>, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig.:

5) = **TERZO SETTORE - UFFICIO TECNICO - SERVIZIO QUINTO** del **Comune di Castelvetro** - in persona del **Responsabile pro tempore del procedimento** relativo al provvedimento Dirigenziale Prot./Gen. 2564/2017 e Prot./Sett. 472/ 2017 che con il presente atto si impugna, domiciliato per la carica presso la Casa del Comune medesimo, in Castelvetro piazza Umberto I<sup>a</sup>, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig. *Gianni Emanuele* (o ufficio procedente) *Castelvetro, li 03/05/2017*

*A. Ferraro*


6) = Dott. **GIORGIO AMABILE** nella qualità di titolare della **Farmacia Di Prima** del dott. **Giorgio Amabile s.n.c.** con sede in Castelvetro via Vittorio Emanuele n.12, quivi consegnandola a mani di:

*A*

7) = Dott. **GIORGIO AMABILE** in proprio, domiciliato presso la sede della Farmacia Di Prima del dott. **Giorgio Amabile s.n.c.** di cui è titolare, in Castelvetro via Vittorio Emanuele n.12, quivi consegnandola a mani di:

**SECONDA NOTIFICA:** L'anno 2017 il di maggio in Trapani.  
Istante la Dott. Gagliano Rosaria, come in atti rappresentata e difesa, l'infrascritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Trapani, ha notificato e rilasciato a tutti gli effetti di legge copia di quanto sopra a:

8) = **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Trapani**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Azienda medesima, in Trapani via Mazzini n.1, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig.:

 9) = **ORDINE DEI FARMACISTI della Provincia di Trapani**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ordine medesimo, in Trapani Piazza Sant'Agostino n.2, quivi consegnandola a mani del dipendente addetto al ritiro degli atti e tale qualificatosi, Sig.: